

# COMUNE di BUSACHI

*Provincia di Oristano*

Piazza Italia, 1

Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 - P. IVA 00541880951

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

---

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 16 in data 11/06/2012*

## INDICE

| Art. | Descrizione   | Pag. |
|------|---|------|
| 1    | Oggetto del Regolamento                               | 3    |
| 2    | Forme della procedura e definizioni                   | 3    |
| 3    | Limiti di applicazione                                | 3    |
| 4    | Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario    | 4    |
| 5    | Ambito di applicazione                                | 5    |
| 6    | Divieto di frazionamento                              | 8    |
| 7    | Responsabile del procedimento                         | 8    |
| 8    | Forme di pubblicità                                   | 9    |
| 9    | Individuazione delle imprese da consultare            | 9    |
| 10   | Elenchi degli operatori e controlli sull'affidatario  | 9    |
| 11   | Controllo di gestione                                 | 10   |
| 12   | Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici | 10   |
| 13   | Congruità dei prezzi                                  | 10   |
| 14   | Termini e modalità di pagamento                       | 10   |
| 15   | Inadempimenti   | 10   |
| 16   | Garanzie  | 11   |
| 17   | Verifica delle prestazioni                            | 11   |
| 18   | Abrogazione di norme – Entrata in vigore              | 11   |

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*di seguito denominato "Codice dei contratti"*), degli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*di seguito anche denominato "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti"*) e delle diverse disposizioni richiamate negli articoli sopra citati.
2. La normativa dettata dal presente regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 - Forme della procedura e definizioni**

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo, di cui all'articolo 3.
2. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'amministrazione o eventualmente assunto, per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento, senza la presenza di alcun imprenditore. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli interventi individuati tra le tipologie di cui al successivo articolo ---.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione giudicatrice. In questa fattispecie rientrano tutte le restanti fattispecie di acquisto che non sono collocabili all'interno dell'amministrazione diretta.

### **Art. 3 – Limiti di applicazione.**

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei Contratti e dal presente regolamento, le quali non possono essere superate, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
2. Il ricorso alle acquisizioni in economia deve essere sempre motivato e, pertanto, preceduto dalla determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del Codice dei Contratti.
3. L'acquisizione in economia è ammessa:
  - nel caso di acquisizione di beni e/o servizi, ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice dei Contratti, entro il limite massimo di spesa, IVA esclusa, di euro 193.000,00 (come adeguata periodicamente in relazione alla revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice dei Contratti Pubblici) ed in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, così come indicate all'articolo --- del presente regolamento;

Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale inerenti le forniture di beni e servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo sopra previsti.

4. Per servizi e forniture d'importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 193.000,00 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice.
5. Per servizi e forniture inferiori di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti, comma modificato dalla lettera m-bis del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

#### **Art. 4 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario**

1. Ai sensi dell'articolo 334 del Regolamento 207/2010 per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, (soglia comunitaria) la lettera d'invito deve riportare:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
  - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
  - c) il termine di presentazione delle offerte; tale termine deve essere congruo in relazione alle complessità nascenti dalla formulazione dell'offerta;
  - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento; secondo quanto dispone l'articolo 145 del Regolamento 207/2010, le penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in misura giornaliera, devono essere comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento;
  - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
  - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
3. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa gara informale con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.
4. I preventivi devono pervenire in busta chiusa con modalità, da stabilirsi con la lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti i preventivi sono aperte dal responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.
5. L'affidamento in cottimo è disposto con determinazione dal Responsabile del servizio. La determinazione di ordinazione deve contenere:
  - a) le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione di tutto o parte della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza e salvo il potere di risolvere il contratto di cottimo mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza dello stesso, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché ogni altra condizione ritenuta utile dal Comune;
  - b) la attestazione che sui prezzi di affidamento delle forniture o dei servizi è stato formulato il giudizio di congruità dal responsabile del procedimento.
6. La determinazione è trasmessa al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa.
7. Per l'ordinazione deve inoltre osservarsi quanto stabilito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di cottimo si rendano necessari aumenti o diminuzioni nei servizi o nelle forniture nel limite del 20% dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del servizio vi provvede, su proposta del responsabile del procedimento, e l'affidatario del cottimo è obbligato ad assoggettarvisi.

#### **Art. 5 – Ambito di applicazione**

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti lavori, beni e servizi:
  - a) l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature degli uffici e servizi comunali;
  - b) l'acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in economia;
  - c) spese per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione comunale e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre, fiere, spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti, gemellaggi, ricevimenti ed altre manifestazioni;

- d) locazione per breve tempo di immobili, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), quando non siano disponibili locali comunali sufficienti od idonei;
- e) acquisto di materiali di cancelleria, di valori bollati, di stampati, modelli, litografie, eliografie, materiale per disegno e per fotografia, di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni, lavori e servizi inerenti l'organizzazione di mostre, corsi, seminari, convegni e congressi;
- f) acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio, di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici, di guide e dispense interessanti i servizi; abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini, sia su supporto cartaceo che informatico;
- g) acquisto di libri e pubblicazioni per biblioteche comunali;
- h) lavori di legatura, rilegatura e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti, atti e pubblicazioni di vario genere, nonché archiviazione, anche su supporto informatico;
- i) servizi di stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, o su cd rom e dvd e relativa duplicazione;
- j) interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti museali;
- k) acquisto segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- l) spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
- m) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio;
- n) acquisto, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture, di motoveicoli, di ciclomotori e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le officine e le autorimesse;
- o) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e altri materiali di consumo;
- p) acquisto di materiale di ferramenta;
- q) fornitura anche in opera di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne;
- r) fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; predisposizioni di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;
- s) spese per servizi e per acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- t) fornitura vestiario ai dipendenti;
- u) fornitura pasti ai dipendenti comunali secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
- v) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori, stampanti, impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelevisivi, elettronici, meccanografici, di personal computer

- e prodotti informatici, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie; acquisto o locazione di strumenti informatici nonché acquisto e sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- w) acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
  - x) spese per la pulizia, servizi derattizzazione, disinfestazione dei locali comunali, delle infrastrutture e dei mezzi d'opera;
  - y) spese per l'illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione dei locali;
  - z) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;
  - aa) spese per onoranze funebri;
  - bb) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese per servizi di posta e corrieri privati;
  - cc) coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerienze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, ricorrenze e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e culturale;
  - dd) allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative artistico-culturali; spese per acquisti e servizi per la gestione ed il funzionamento dei locali comunali;
  - ee) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
  - ff) svolgimento di corsi e attività di formazione e perfezionamento del personale;
  - gg) servizi finanziari, servizi di brokeraggio in materia di polizze assicurative e coperture assicurative;
  - hh) spese per la corretta gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;
  - ii) acquisti di beni e servizi relativi alla manutenzione e riparazione dei beni del demanio e del patrimonio comunale ivi compresi gli impianti tecnologici degli stessi e quelli gestiti in privativa dal Comune;
  - jj) servizi informatici ed affini;
  - kk) servizi di consulenza gestionale ed affini (esclusi servizi di arbitrato e di conciliazione);
  - ll) servizi di progettazione;
  - mm) reclutamento del personale a mezzo di agenzia interinale;
  - nn) servizi pubblicitari;
  - oo) servizi per la gestione e la cura del verde pubblico;
  - pp) acquisto di beni necessari per l'espletamento di cantieri comunali di vario genere;
  - qq) servizi alberghieri e di ristorazione;
  - rr) servizi legali e di consulenza legale;
  - ss) servizi di sicurezza e sorveglianza degli immobili comunali;

- tt) servizi sanitari e sociali di competenza del Comune;
- uu) servizi ricreativi, turistici, culturali e sportivi;
- vv) servizi relativi al funzionamento delle mense scolastiche.

2. Il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito, altresì, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. L'individuazione da parte di questa stazione appaltante dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde alle specifiche esigenze di carattere organizzativo di un piccolo comune come quello di Busachi, così come previsto anche dalla determinazione dell'A.V.C.P. n°2 del 06.04.2011.

4. L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

#### **Art. 6 - Divieto di frazionamento**

- 1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento.
- 2. Non è considerata artificialmente frazionata l'esecuzione di forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra e gli affidamenti misti affidati separatamente a contraenti qualificati in speciali settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

#### **Art. 7 - Responsabile del procedimento**

- 1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta dal responsabile del procedimento, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dall'Amministrazione, nei limiti delle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione o con il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, ovvero di volta in volta assegnati con apposita per acquisti di beni e servizi e comunque entro il limite massimo di spesa indicato all'articolo 3 del presente regolamento.
- 2. Per ogni acquisizione in economia il responsabile del servizio nomina un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei Contratti.



3. Fino a quando non è formalmente disposta la nomina del responsabile del procedimento, è considerato responsabile del procedimento il dirigente competente per materia.

#### **Art. 8 - Forme di pubblicità**

1. Ai sensi dell'articolo 331 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, per le procedure di acquisto in economia, si prescinde dagli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei contratti.
2. L'amministrazione assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 del Regolamento 207/2010 è soggetto ad avviso di post-informazione, mediante pubblicazione sul profilo del committente.

#### **Art. 9 - Individuazione delle imprese da consultare**

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 332 del Regolamento di attuazione n. 207/2010, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del Codice dei contratti, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici.
2. Le indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante possono avvenire anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento di attuazione, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
3. E' possibile la pubblicazione della lettera di invito sul sito dell'Amministrazione e contestualmente l'invio dell'invito a partecipare a 5 operatori.

#### **Art. 10 - Elenchi degli operatori e controlli sull'affidatario**

1. Ai sensi dell'articolo 332 del Regolamento 207/2010, sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, l'Amministrazione può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare operatori economici, da invitare alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. L'iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
3. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
4. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
5. L'amministrazione, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre amministrazioni.

6. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

#### **Art. 11 - Controllo di gestione**

1. I provvedimenti con cui si stabilisce di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi, sono trasmessi alla struttura preposta al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo.
2. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituito dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.

#### **Art 12 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici**

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, l'Amministrazione può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento 207/2010.

#### **Art. 13 - Congruità dei prezzi**

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento 207/2011, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

#### **Art. 14 - Termini e modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

#### **Art. 15 - Inadempimenti.**

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del

bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 16 - Garanzie**

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari a 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
2. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.
3. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

#### **Art. 17 - Verifica delle prestazioni**

1. I beni e i servizi eseguiti in economia sono soggetti, rispettivamente, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione o equipollente a cura del responsabile del servizio competente.
2. Il collaudo, l'attestazione di regolare esecuzione o l'attestazione equipollente, devono essere effettuati entro 20 giorni dall'acquisizione.

#### **Art. 18 - Abrogazione di norme – Entrata in vigore**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.